



ALTA VALLE DEL METAURO
UNIONE MONTANA
AMBITO "2A"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA TECNICA – MANUTENTIVA

Numero 170 Del 30-05-2017

Reg. generale 486

Oggetto: CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRALE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI CA' LUCIO IN COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2020 Approvazione verbale del 30/05/2017 e aggiudicazione alla Ditta Canile del Ragano di Fano

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il vigente Statuto della Unione Montana;
VISTA la delibera di Giunta n°2 del 17/01/2015;
VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi;
VISTO l'art.3 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la Legge Regione Marche n°35 del 11/11/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG dell'esercizio corrente, assegnando al Sottoscritto la gestione dei fondi di competenza iscritti al Bilancio;
VISTA la determinazione del Segretario Generale con la quale sono state delegate alcune funzioni ai Funzionari Responsabili dei Servizi;
VISTO l'allegato documento istruttorio relativo all'oggetto, predisposto da DINI RENATO;
RITENUTO di dover provvedere in merito, approvando integralmente quanto proposto nel documento istruttorio sopracitato;

DETERMINA

1-Di approvare integralmente quanto proposto nel documento istruttorio allegato alla presente;
2-Di nominare responsabile del procedimento il Sig. DINI RENATO al quale viene inviata copia del presente atto per le relative procedure attuative;
3-Di inviare il presente atto all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli Atti.

IL DIRIGENTE
MASSI ELVIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000; registrato impegno n° _____ al cap. n° _____.

IL RESPONSABILE S.E.F.
RIPARINI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal 30-05-17 al 14-06-17 al n°600, ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Li 30-05-17

IL DIRIGENTE
MASSI ELVIO

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
URBANIA

Documento Istruttorio

Oggetto: CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRALE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI CA' LUCIO IN COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2020 – Approvazione verbale del 30/05/2017 e aggiudicazione alla Ditta Canile del Ragano di Fano.

Ufficio Tecnico

Premesso:

- che in base all'art. 2 della legge 14 agosto 1991, n.281 (Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e in base all'art. 2 del testo aggiornato della L.R. n. 10/97 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) i Comuni e le Comunità montane devono garantire la custodia, il ricovero, il mantenimento e la cura dei cani randagi;
- che il Comune di Urbino proprietario dell'area denominata Ca' Lucio ha concesso la stessa in comodato alla Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro per la costruzione di un canile-rifugio da adibirsi alla custodia dei cani randagi catturati nei n. 29 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale dell'AUSL n. 2;
- che a seguito del suddetto contratto di comodato la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro può utilizzare l'immobile destinato a canile sanitario, unitamente al canile rifugio per una gestione integrata dell'intera struttura;
- che a seguito dei contatti intercorsi con la AUSL di Urbino sono state definite, a suo tempo, con il Coordinatore del Servizio Veterinario dell'AUSL n. 2 le azioni da attivare e le competenze da ripartire tra Comunità Montane e AUSL n. 2;
- che a seguito della concertazione intercorsa con le Comunità Montane interessate al fine di addivenire alla gestione integrata del Canile Sanitario e del Canile Rifugio di Ca' Lucio è stato concordato di individuare la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro quale Ente capofila alla quale demandare la gestione delle attività e dei finanziamenti concernenti la gestione integrata del canile Ca' Lucio;

VISTO il Contratto Rep. 90 del 31/03/2015 stipulato tra l'Unione Montana Alta Valle del Metauro e l'Associazione Legambiente Circolo "Le Cesane" di Urbino in ATI con la Cooperativa sociale Arancia Blu a r.l. di Acqualagna per la gestione del canile di cui sopra con scadenza al 31/12/2015, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2017;

ATTESO che in base all'art. 113 del T.U.E.L. e s.m.i. i servizi pubblici locali vanno affidati garantendo la tutela della concorrenza mediante gare con procedure ad evidenza pubblica;

PRECISATO che a tal fine questo Ente ha valutato le varie tipologie contrattuali possibili per la gestione futura del servizio ed ha effettuato diversi approfondimenti in materia;

RILEVATO che la Giunta Regionale delle Marche con delibera n. 1314 del 15/09/2012 ha determinato le tariffe che i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private;

Vista la Delibera di Giunta dell'Unione n. 16 del 28/02/2017 con la quale vengono impartite le seguenti direttive:

- di avviare le procedure per acquisire manifestazioni di interesse per la concessione della gestione integrale del canile sanitario e rifugio di Ca' Lucio in Comune di Urbino, come indicato in premessa;
- di dare mandato all'Ufficio Tecnico di redigere ed emanare l'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d'interesse per la concessione del servizio di gestione integrale del Canile sanitario e rifugio comprensoriale di Ca' Lucio di Urbino per 3 anni a partire dal 01/07/2017 al 30/06/2020, per l'importo stimato di €. 350.400,00 + IVA se dovuta, alle seguenti condizioni principali:

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA CONCESSIONE DI SERVIZIO: Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

4.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 45 comma 2 lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 , e c) consorzi stabili;

4.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui al D.lgs. 50/2016, art. 45 comma 2 alle lettere d) raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del menzionato art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e) consorzi ordinari di concorrenti, f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 68, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

4.1.3. associazioni senza scopo di lucro o impresa sociale riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali ed aventi nel proprio atto costitutivo e/o Statuto finalità di tutela e protezione degli animali.

4.1.4. Cooperative sociali iscritte all'albo di cui al Part. 9 della legge 383/1991.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo in mesi: TRE ANNI; Inizio 01/07/2017 e fine 30/06/2020

3. ENTITÀ DELLA CONCESSIONE: a fronte dei servizi specificatamente indicati nel capitolato speciale . Il Concessionario avrà diritto ad introitare direttamente dai Comuni una tariffa pari a €. 2,00 + I.V.A. se dovuta cane/giorno con la precisazione che:

La somma complessiva impegnata è pari a €. 427.488,00 IVA compresa così dedotta:
n. cani 160 x €. 2,00 x 365 x 3 anni = €. 350.400,00 + I.V.A. 22%.

4. PRINCIPALI CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE: il concessionario dovrà garantire un uso congruo dell'immobile in cui si svolge il servizio e degli arredi, impianti e attrezzature in esso contenuti, senza possibilità di modificarne la destinazione o le caratteristiche che non consentano la remissione in pristino. Mantenere l'immobile in buono stato di manutenzione, eseguendo tutte le opere di manutenzione ordinaria che si rendessero necessarie, oltre alle riparazioni previste all'art.1609 del Codice Civile e a quelle conseguenti a danni provocati da sua colpa nell'uso dell'immobile, nonché quelle relative a tutti gli impianti (elettrico, idrico, sanitario, termico, gas, cucina, sicurezza, ecc.). Restano a carico dell'Unione Montana le sole opere di manutenzione straordinaria;

5. AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione della concessione avverrà con il criterio "**dell'offerta economicamente più vantaggiosa**", da determinarsi ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, sulla base dei seguenti parametri:

Offerta tecnico-qualificativa	punti 70/100
Offerta economica	punti 30/100

La valutazione sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata che si atterrà nell'attribuzione del punteggio ai criteri sopra indicati.

VISTA la Determina Area 4^a n. 75 del 01/03/2017 con la quale si è deciso di:

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'avviso pubblico esplorativo per la concessione del servizio di gestione integrale del Canile sanitario e rifugio comprensoriale di Ca' Lucio di Urbino per 3 anni a partire dal 01/07/2017 al 30/06/2020, per l'importo di €. 350.400,00 + IVA al 22%;
- 3) di pubblicare l'Avviso pubblico di cui al punto 2) come segue:
 - Albo Pretorio dell'Unione Montana di Urbania per 15 giorni e nel sito "Amministrazione trasparenza" alla voce "Bandi e Gare";

VISTO l'avviso pubblico è stato pubblicato dal 02/03/2017 al 17/03/2017 e dato atto che entro tale data sono pervenute n. 3 manifestazioni d'interesse di partecipazione alla gara, il cui elenco è conservato agli atti, d'ufficio, e che risultano tutte in possesso dei requisiti richiesti con l'avviso pubblico di cui trattasi;

VISTO l'art. 63 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area 4^a n. 101 del 04/04/2017 con la quale si è deciso di:

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di provvedere, alla gara per la concessione del servizio di gestione integrale del Canile sanitario e rifugio comprensoriale di Ca' Lucio di Urbino per 3 anni a partire dal 01/07/2017 al 30/06/2020, per l'importo presunto di €. 350.400,00 + IVA se dovuta, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, invitando alla gara le n. 3 Ditte che hanno manifestato l'intenzione di partecipare alla gara di cui all'Avviso del 01/03/2017 e che risultano in possesso dei requisiti richiesti;
- 3) Di approvare i seguenti elaborati:
 - *Lettera di invito – Allegato 1;*
 - *Domanda di partecipazione - Allegato 2;*
 - *Presa visione degli elaborati e luoghi – Allegato 3;*
 - *Modulo offerta economica – Allegato 4;*
 - *Capitolato Speciale d'Oneri – Allegato 5;*

4) Di liquidare la somma di €. 225,00 relativa al contributo in favore dell'ANAC con imputazione al capitolo 760 del PEG 2017 mediante bonifico sul c/c bancario intestato all'ANAC già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (accesso presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma sede):

IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 – BIC : PASCITMMROM

indicando nella causale: **Gara n. 6706497 - GIG n. 7029940A00**

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area 4^a n. 150 del 10/05/2017 con la quale si è deciso di:

- 1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare i verbali di gara redatti in data 09/05/2017 con il quale la Commissione propone di aggiudicare in via provvisoria l'appalto per: "CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRALE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI CA' LUCIO IN COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2020", alla Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 per un Importo totale di €. 346.896,00 + I.V.A. avendo ottenuto un punteggio di 85,75/100 e avendo offerto un ribasso del 1,00 %;
- 3) Di aggiudicazione in via provvisoria l'appalto per: "CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRALE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI CA' LUCIO IN COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2020", alla Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 per un Importo totale di €. 346.896,00 + I.V.A. avendo ottenuto un punteggio di 85,75/100 e avendo offerto un ribasso del 1,00 %;

4) Di prendere atto che si provvederà all'aggiudicazione previa verifica dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui agli articolo 80 e 83 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016.

VISTO il verbale del sottoscritto in data 30/05/2017 da cui risulta che si è provveduto a verifica dei requisiti di ammissibilità di cui agli articolo 80 e 83 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, e si propone di aggiudicare l'appalto per: "CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRALE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI CA' LUCIO IN COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2020", alla Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 per un Importo totale di €. 346.896,00 + I.V.A. avendo ottenuto un punteggio di 85,75/100 e avendo offerto un ribasso del 1,00 %;

VISTA la nota Prot. 6868/11.4 del 24/05/2017 con la quale l'Unione Montana ha comunicato ai Comuni interessati l'aggiudicazione della Concessione della gestione del Canile di Cà Lucio per una tariffa giornaliera per ogni cane effettivamente ricoverato pari a €. 1,98, pagamento che verrà effettuato direttamente dai singoli Comuni alla Ditta Concessionaria, chiedendo altresì la delega per la stipula della Concessione per la gestione del servizio;

VISTO lo schema di contratto per la concessione del Canile di Cà Lucio, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che nel suddetto canile rifugio di Cà Lucio sono ricoverati n. 15 cani a carico di questa Unione Montana, non avendo una provenienza assegnati ai Comuni per cui necessita approvare il relativo impegno di spesa, calcolato come segue:

- anno 2017 - €. 1,98 x 15 cani x182 giorni €. 5.405,40 + I.V.A. 22% = €. 6.594,59
- anno 2018 - €. 1,98 x 15 cani x365 giorni €. 10.840,50 + I.V.A. 22% = €. 13.225,41
- anno 2019 - €. 1,98 x 15 cani x365 giorni €. 10.840,50 + I.V.A. 22% = €. 13.225,41
- anno 2020 - €. 1,98 x 15 cani x182 giorni €. 5.405,40 + I.V.A. 22% = €. 6.594,59

PROPONE

1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare il verbale redatto in data 30/05/2017 (Allegato A) da cui risulta che si è provveduto a verifica dei requisiti di ammissibilità di cui agli articolo 80 e 83 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, e si propone di aggiudicare l'appalto per: "CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRALE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI CA' LUCIO IN COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2020", alla Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 per un Importo totale di €. 346.896,00 + I.V.A. avendo ottenuto un punteggio di 85,75/100 e avendo offerto un ribasso del 1,00 %;

3) Di aggiudicare l'appalto per: "CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRALE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI CA' LUCIO IN COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2020", alla Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 per un Importo totale di €. 346.896,00 + I.V.A. avendo ottenuto un punteggio di 85,75/100 e avendo offerto un ribasso del 1,00 %;

4) di impegnare le somme necessarie al capitolo 238 ad oggetto Gestione canile di Cà Lucio come segue:

- anno 2017 - €. 1,98 x 15 cani x182 giorni €. 5.405,40 + I.V.A. 22% = €. 6.594,59
- anno 2018 - €. 1,98 x 15 cani x365 giorni €. 10.840,50 + I.V.A. 22% = €. 13.225,41
- anno 2019 - €. 1,98 x 15 cani x365 giorni €. 10.840,50 + I.V.A. 22% = €. 13.225,41
- anno 2020 - €. 1,98 x 15 cani x182 giorni €. 5.405,40 + I.V.A. 22% = €. 6.594,59

4) Di approvare lo schema di contratto per la Concessione del Canile di Cà Lucio (Allegato B);

5) Di dare atto che il Sottoscritto Geom. Renato Dini procederà alla sottoscrizione del contratto in rappresentanza dell'Unione Montana a rogito del Segretario Generale Dr. Elvio Massi.

Il Responsabile del Servizio

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
Via Manzoni n. 25 - 61049 Urbania (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – C.U.C.
Per conto del Comune di Fermignano (PU)

Verbale di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui agli articolo 80 e 83 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, relativamente all'appalto:
"CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRALE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI CA' LUCIO IN COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2020"

L'anno 2017 addì 30 (trenta) del mese di maggio alle ore 14,00
Il Sottoscritto Geom. Dini Renato, Responsabile della 4^a Area,

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area 4^a n. 150 del 10/05/2017 con la quale si è deciso di:

- 1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare i verbali di gara redatti in data 09/05/2017 con il quale la Commissione propone di aggiudicare in via provvisoria l'appalto per: "CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRALE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI CA' LUCIO IN COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2020", alla Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 per un Importo totale di €. 346.896,00 + I.V.A. avendo ottenuto un punteggio di 85,75/100 e avendo offerto un ribasso del 1,00 %;
- 3) Di aggiudicazione in via provvisoria l'appalto per: "CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRALE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI CA' LUCIO IN COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2020", alla Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 per un Importo totale di €. 346.896,00 + I.V.A. avendo ottenuto un punteggio di 85,75/100 e avendo offerto un ribasso del 1,00 %;
- 4) Di prendere atto che si provvederà all'aggiudicazione previa verifica dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui agli articolo 80 e 83 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016.

VISTO:

Il Certificato della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino del 08/05/2017 della Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9;

Il DURC del 14/03/2017 con scadenza il 12/07/2017 della Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 il quale risulta regolare;

Il Certificato Generale del Casellario Giudiziale del 10/05/2017 a nome di Storaci Bruno della Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 dal quale risulta nullo;

Il Certificato rilasciato dalla Questura di Pesaro e Urbino in data 15/05/2017 a nome di Storaci Bruno della Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 dal quale risulta non sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs 159/2011;

Il Certificato dei carichi penali pendenti rilasciato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino del 11/05/2017 a nome di Storaci Bruno della Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 da quale non risultano carichi pendenti ostativi all'appalto.

VISTA la richiesta di Comunicazione antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 25/05/2017 ai sensi dell'articolo 85, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dal quale non risulta sussistere le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del citato Decreto Legislativo, a carico della Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 e a nome di Storaci Bruno;

Il Sottoscritto dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità di cui agli articolo 80 e 83 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, si propone di aggiudicare l'appalto per: "CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRALE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI CA' LUCIO IN COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2020", alla Ditta Canile del Ragano con sede in Comune di Fano in Via Chiaruccia n. 9 per un Importo totale di €. 346.896,00 + I.V.A. avendo ottenuto un punteggio di 85,75/100 e avendo offerto un ribasso del 1,00 %.

Il RUP
Geom. Renato Dini

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO - Urbania -
 CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRALE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI CA'
 LUCIO IN COMUNE DI URBINO per il periodo 01/07/2017 al 30/06/2020.

L'anno _____ e questo giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro in Urbania, avanti a me Segretario Generale della Comunità Montana, Dott. Elvio Massi, nato a Monterado (AN) il 13/05/1955, rogante il presente atto a norma dell'art. 8 della Legge n. 93/1981, sono comparsi:

- per l'Unione Montana Alta Valle del Metauro, con sede in Urbania – Via Manzoni 25, (C.F. 82004630412) il Direttore Area 4^a Geom. Dini Renato, nato a Borgo Pace il 10/03/1969;

- la Ditta Canile del Ragano di Storaci Bruno con sede in Via Chiaruccia n. 9 – Comune di Fano (PU), (P.I. 01335140412) il Legale Rappresentante, Sig. Storaci Bruno nato a Fossombrone il 13/03/1943 e residente in Via Marche n. 6 in Comune di Fano (PU);

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo. Di comune accordo le parti, che hanno i requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso alla assistenza dei testimoni;

P R E M E S S O

- che in base all'art. 2 della legge 14 agosto 1991, n.281 (Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e in base all'art. 2 del testo aggiornato della L.R. n. 10/97 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) i Comuni e le Comunità montane devono garantire la custodia, il ricovero, il mantenimento e la cura dei cani randagi;
- che il Comune di Urbino proprietario dell'area denominata Ca' Lucio ha concesso la stessa in comodato alla Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro per la costruzione di un canile-rifugio da adibirsi alla custodia dei cani randagi catturati nei n. 29 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale dell'AUSL n. 2;
- che a seguito del suddetto contratto di comodato la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro può utilizzare l'immobile destinato a canile sanitario, unitamente al canile rifugio per una gestione integrata dell'intera struttura;
- che a seguito dei contatti intercorsi con la AUSL di Urbino sono state definite, a suo tempo, con il Coordinatore del Servizio Veterinario dell'AUSL n. 2 le azioni da attivare e le competenze da ripartire tra Comunità Montane e AUSL n. 2;
- che a seguito della concertazione intercorsa con le Comunità Montane interessate al fine di addivenire alla gestione integrata del Canile Sanitario e del Canile Rifugio di Ca' Lucio è stato concordato di individuare la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro quale Ente capofila alla quale demandare la gestione delle attività e dei finanziamenti concernenti la gestione integrata del canile Ca' Lucio;

- che a seguito di procedura aperta, con determinazione del Responsabile dell'Area 4^a n. 170 del 30/05/2017, si è affidata la concessione del servizio di gestione del canile ricovero di Cà Lucio di Urbino al Canile del Ragano di Storaci Bruno con sede in Via Chiaruccia n. 9 – Comune di Fano per un importo totale di €. 346.896,00 + I.V.A. avendo ottenuto un punteggio di 85,75/100 e avendo offerto un ribasso del 1,00 %;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1. L'Unione Montana Alta Valle del Metauro affida al Canile del Ragano di Storaci Bruno con sede in Via Chiaruccia n. 9 – Comune di Fano la gestione integrata del Canile di Cà Lucio, per il periodo 01/07/2017 al 30/06/2020.

1.2 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno si impegna ad effettuare, sia per il canile sanitario che per il canile rifugio:

- a) Fatturazione diretta ai Comuni che usufruiscono del servizio (n. 32).
- b) Spese utenze (elettrico, riscaldamento, idrico, telefonico).
- c) manutenzione ordinaria delle strutture del canile.
- d) apertura e la chiusura del canile di Ca' Lucio;
- e) pulizia dei recinti e degli arredi connessi (cucce, ciotole, ecc.);
- f) pulizia dei cani, con periodici trattamenti antiparassitari, su indicazione del Veterinario incaricato;
- g) alimentazione degli animali (cani e gatti) presenti. con la somministrazione di mangimi ad adeguato rapporto nutritivo, o di particolari diete appositamente individuate nel corso di degenze post – operatorie, di obesità, allergie, ecc., su indicazione del Veterinario incaricato;
- h) controllo costante degli abbeveratoi affinché gli animali abbiano sempre acqua fresca a disposizione;
- i) pulizia dei gatti ospitati nel reparto ricovero, appositamente attrezzato;
- j) ogni altra operazione utile a garantire la cura, la custodia ed il benessere degli animali ospitati.
- k) sorveglianza del canile durante l'orario di apertura al fine di prevenire aggressioni ai cani, abbandoni ed eventuali atti di vandalismo a danno delle strutture.
- l) Collaborare con il personale messo a disposizione dalla ASUR, per garantire una costante assistenza veterinaria, in tutta la struttura (Canile sanitario, rifugio, "gattile sanitario") al fine di vigilare sulla salute e il benessere degli animali.
- m) Pulizia del canile sanitario e dei locali che verranno utilizzati in comune dagli operatori del canile e dal personale sanitario incaricato dalla ASUR compreso ambulatorio, saletta operatoria, deposito, ufficio veterinario, bagno e tutte le altre pertinenze annesse.
- n) Per gli eventuali cani adottati si impegna ad espletare (pena revoca immediata della concessione) tutte le pratiche necessarie previste dal D.M. del 14.10.1996 (Norme in materia di affidamento dei cani randagi) nella consapevolezza che un canile – rifugio dovrebbe pur sempre rappresentare una fase transitoria nella vita dell'animale.
- o) ricerca di persone affidabili a cui proporre l'adozione dei cani custoditi nel canile-rifugio di Ca' Lucio, anche mediante la divulgazione di apposito materiale informativo, campagne promozionali, realizzazione e gestione di un sito Internet, manifesti ecc., d'intesa con la Comunità Montana e l'ASUR. Il Concessionario dovrà avvalersi per l'attività di promozione dell'adozioni dei cani ricoverati nel canile di C° Lucio, della collaborazione e del contributo sinergico delle Associazioni Animaliste in accordo con il concedente.
- p) Garantire il ricovero di tutti i cani accalappiati utilizzando anche, qualora in numero eccedente rispetto alla capienza del canile di Cà Lucio, altri canili autorizzati ed idonei, in regola con le norme vigenti, in via transitoria per il tempo necessario per le esigenze suddette.

1.3 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno, garantisce la sorveglianza del canile durante l'orario di apertura al fine di prevenire aggressioni ai cani, abbandoni ed eventuali atti di vandalismo a danno delle strutture.

1.4 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno, provvede a collaborare con il personale messo a disposizione dalla ASUR, per garantire una costante assistenza veterinaria, in tutta la struttura (Canile sanitario, rifugio, "gattile sanitario") al fine di vigilare sulla salute e il benessere degli animali..

1.5 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno, potrà all'occorrenza segnalare la necessità di nuove opere all'interno del rifugio, mentre dovrà segnalare tempestivamente la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lo stesso Circolo si impegna altresì ad effettuare la pulizia del canile sanitario e dei locali che verranno utilizzati in comune dagli operatori del canile e dal

personale sanitario incaricato dalla ASUR, compreso ambulatorio, saletta operatoria, deposito, ufficio veterinario, bagno e tutte le altre pertinenze annesse.

1.6 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno, per gli eventuali cani adottati si impegna ad espletare (pena revoca immediata della presente convenzione) tutte le pratiche necessarie previste dal D.M. del 14.10.1996 (Norme in materia di affidamento dei cani randagi) nella consapevolezza che un canile – rifugio dovrebbe pur sempre rappresentare una fase transitoria nella vita dell'animale, Il Canile del Ragano di Storaci Bruno si impegnerà attivamente nella ricerca di persone affidabili a cui proporre l'adozione dei cani custoditi nel canile-rifugio di Ca' Lucio, anche mediante la divulgazione di apposito materiale informativo, campagne promozionali, realizzazione e gestione di un sito Internet, manifesti ecc., d'intesa con l'Unione Montana e l'ASUR

1.7 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno è autorizzato, nello svolgimento delle attività sopra menzionate, a dare la massima visibilità alla Associazione e a distribuire e/o vendere (a seconda del valore delle pubblicazioni) materiale di informazione e di illustrazione attinente al fenomeno del randagismo e problematiche relative, e al miglioramento del rapporto uomo-animale-ambiente.

ART. 2. MODALITA' DI ACCOGLIENZA

2.1 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno provvederà prontamente al ricovero, nel canile sanitario, degli animali morsicatori da sottoporre al prescritto periodo di osservazione per la rabbia, o trovati vaganti nel territorio della ASUR n. 2, consegnati dal personale dell'ASUR stessa o da privati cittadini, oltreché al ricovero dei cani abbandonati e senza identificazione di provenienza. Trascorso il periodo di sosta nel canile sanitario, i cani suddetti verranno trasferiti nell'adiacente canile rifugio, ovvero restituiti al proprietario in caso di superamento, con esito favorevole, del periodo di osservazione per la rabbia.

2.2 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno è autorizzato a tenere in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà, come prevede l'art. 4 della L.R. n. 10 del 1997 per un massimo di n. 3 (tre) box.

2.3 I ricoveri potranno essere consentiti fino all'esaurimento della capacità ricettiva del canile, così come verrà definita dai competenti organi della ASUR.

ART. 3. STRUTTURE, ATTREZZATURE E MEZZI IMPIEGATI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

3.1 Le parti contraenti danno atto che il canile di Ca' Lucio possiede i requisiti previsti dall'art. 4 del testo aggiornato della Legge Regionale del 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) nonché dal Regolamento di attuazione della Legge stessa, del 13 novembre 2001, n°2 , e precisamente:

- a) una superficie per la collocazione dei box individuali o collettivi con annesse cucce, destinati a ospitare gli animali;
- b) un reparto di isolamento;
- c) un reparto di degenza
- d) un locale destinato ad ospitare, temporaneamente, per il tempo strettamente necessario, gatti liberi (randagi) soccorsi, sottoposti ad interventi chirurgici e/o a particolari trattamenti terapeutici. Detti animali, non appena stabilizzati, saranno trasferiti presso colonie o altre strutture, su indicazione dei Comuni di provenienza.
- e) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
- f) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico ed elettrico;
- g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- h) una idonea recinzione di tutta la struttura.

3.2 La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area, del canile sanitario e del canile-rifugio (ivi inclusi gli impianti) ed ogni altra struttura interna all'area è a carico esclusivo dell'Unione Montana;

3.3 Tutte le spese di arredo, attrezzature ecc. per gli uffici e per i locali a disposizione del gestore, nonché le spese di consumo idrico, gas, telefonia sono a carico del Canile del Ragano di Storaci Bruno;

3.4 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno viene concesso presso il canile di Ca' Lucio un locale necessario a garantire un efficiente servizio di schedatura dei cani, di espletamento delle pratiche di adozione, di divulgazione del materiale informativo, con servizio di sportello ai cittadini. I locali adibiti a disimpegno e servizi igienici verranno utilizzati in comune con il personale messo a disposizione dalla ASUR.

3.5 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno potrà effettuare attività complementari quali pensionamento, servizio toelettatura, addestramento ecc. utilizzando i n. 3 box lasciati a disposizione (art. 2.2), introitando direttamente i relativi corrispettivi.

ART. 4. DURATA DELLA CONVENZIONE – CAUSE E MODALITA' DI RISOLUZIONE

4.1 La convenzione ha la durata di tre anni mesi a partire dalla data del 01/07/2017 al 30/06/2020 con possibilità di rinnovo alla scadenza, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte dell'Unione Montana.

4.2 Le parti potranno risolvere la convenzione previo avviso da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata r.r., almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

4.3 Le parti potranno inoltre risolvere la convenzione in caso di inadempimento, ivi incluso quanto previsto al precedente art. 1.6.

ART. 5. ORGANIZZAZIONE E ORARIO DEL SERVIZIO

5.1. Il Canile del Ragano di Storaci Bruno garantisce il servizio per tutti i giorni della settimana, festività comprese (come previsto all'art. 1.1), con orario da valutare e concordare sulla base delle esigenze di servizio, comunque con attività svolta sia al mattino che al pomeriggio.

5.2 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno apporrà l'orario di apertura al pubblico sul cancello d'ingresso del canile – rifugio e alla bacheca dell'Associazione nonché un recapito telefonico (fisso o mobile) di un responsabile individuato dall'Associazione stessa.

5.3 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno svolgerà il servizio convenzionato avvalendosi di personale esterno qualificato e/o di volontari e obiettori.

ART. 6. RISCOSSIONE TARIFFE

6.1. Il Canile del ragano di Storaci Bruno introiterà l'importo giornaliero per ogni cane ricoverato di €. 1.98 (eurounovirgolanoventotto) + I.V.A. 22% da versarsi con cadenza mensile sul c/c n. _____ della _____, da ogni singolo Comune fruitore del servizio. sulla base delle risultanze degli appositi registri di carico e scarico dei cani ospitati nel canile.

6.2 Al termine d'ogni mese il gestore presenterà ad ogni Comune interessato la relativa fattura riportante il numero dei cani effettivamente ospitati ed un allegato schema riepilogativo delle presenze mensili.

6.3 La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'impresa, in relazione al numero dei cani effettivamente ospitati, sarà emessa da ogni Comune interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data del suo ricevimento purché riscontrata conforme alle schede di rilevamento giornalmente compilate dal personale incaricato ed in conformità del presente capitolato. Le Amministrazioni Comunali possono effettuare il riscontro dei cani dichiarati presenti nel canile ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

6.4. L'importo sopra indicato rimarrà invariato per tutta la durata del contratto.

6.5 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno introiterà direttamente dall'utenza i proventi derivanti dalle attività complementari effettuate, descritte al precedente art. 3.5.

6.5 Il valore presunto del presente contratto è pari a €. 346.896,00 (euro trecentoquarantaseimilaottocentonovantasei/00) + I.V.A. 22% per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020, tenuto conto del numero di cani ricoverati nel canile annualmente. Così determinato:

(€. 1.98 x 160 cani x 3 anni) = €. 346.896,00 + I.V.A. 22%;

ART. 7. MODALITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

7.1. L'Unione Montana Alta Valle del Metauro si riserva di effettuare controlli sull'attività prestata dal Canile del Ragano di Storaci Bruno nelle forme e nelle modalità più opportune per verificare la qualità e il regolare svolgimento della concessione.

7.2. Le parti danno atto che la Giunta Regionale ha un potere di vigilanza generale, per la verifica delle prestazioni previste dalla presente convenzione e per il controllo della loro qualità, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia di animali randagi. La Giunta Regionale può dichiarare la risoluzione della convenzione qualora venga constatata l'inadempienza del Canile del Ragano di Storaci Bruno e il non rispetto delle leggi in materia di animali.

ART. 8. RENDICONTO SULLA GESTIONE

8.1. Il Canile del Ragano di Storaci Bruno dovrà presentare mensilmente all'Unione Montana un rendiconto sul numero dei cani presenti nel Rifugio nel periodo di riferimento e sulla gestione del servizio, da presentarsi entro e non oltre un mese dalla chiusura del trimestre, sulla base delle risultanze dei registri di carico e scarico dei cani ospitati, distinti per Comune di provenienza.

ART. 9. RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

9.1. Il Canile del Ragano di Storaci Bruno provvederà, semestralmente, a redigere una relazione sulle attività svolte in duplice copia, di cui una verrà presentata all'Unione Montana e l'altra al Servizio Veterinario dell'Asur, di Urbino secondo il seguente calendario: primo semestre, entro il 31 luglio; secondo semestre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ART. 10. COPERTURA ASSICURATIVA. Il Canile del Ragano di Storaci Bruno si impegna a impiegare personale regolarmente assicurato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento del servizio. Il Canile del Ragano di Storaci Bruno si impegna altresì a stipulare una polizza assicurativa per il personale addetto alla gestione del canile e per i volontari eventualmente impegnati nelle attività previste dalla presente convenzione, per la copertura di eventuali infortuni e danni a cose e a terzi, nonché per la responsabilità civile per danni derivanti da attività di prelievo temporaneo, accompagnamento o visita ai cani ricoverati da parte di cittadini interessati, i cui massimali dovranno essere concordati con l'Unione Montana. Copia di detta polizza dovrà essere depositata presso l'Unione Montana. Le spese di detta assicurazione saranno a carico del Canile del Ragano di Storaci Bruno. L'Unione Montana è pertanto espressamente esonerata da ogni responsabilità inerente e conseguente alla concessione.

ART. 11. OBBLIGO AL RISPETTO DELLA DIGNITA' E DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI E DEGLI UTENTI.

11.1. E' fatto obbligo al Canile del Ragano di Storaci Bruno di svolgere l'attività della presente convenzione nel massimo rispetto per la dignità e diritti degli animali e degli utenti, intendendo per utenti quelle persone che richiederanno i servizi attinenti alla convenzione stessa, ai sensi della normativa vigente.

11.2. Eventuali inadempienze al precedente comma comporteranno l'obbligo per Il Canile del Ragano di Storaci Bruno di provvedere alla sospensione della persona inadempiente dall'attività della presente convenzione.

ART. 12 GARANZIE CAUZIONALI.

12.1 Il Canile del Ragano di Storaci Bruno ha costituito cauzione a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente concessione per un importo pari al 10% (dicesi dieci per cento) del valore contrattuale mediante polizza fidejussoria per € 34.689,60 rilasciata dalla compagnia assicuratrice _____ in data _____ valida per tutta la durata della convenzione. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine.

ART. 13 CONTROVERSIE. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversia il Foro competente sarà quello di Urbino.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI. Le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente

Convenzione, ivi comprese le spese di registrazione, sono a carico del Canile del Ragano di Storaci Bruno.

ART. 15- NORMA DI RINVIO. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alla legislazione nazionale e regionale in materia applicabile alla fattispecie. E richiesto, io Segretario Rogante, ho redatto il presente atto, da me letto alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Per l'Unione Montana Alta Valle del Metauro

Il Direttore dell'Area 4^

(Geom. Dini Renato)

Per il Canile del Ragano di Storaci Bruno

Il Legale Rappresentante

(Storaci Bruno)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Dr. Elvio Massi)
